COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.5.2021
COM(2021) 247 final

2021/0127 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea è stato firmato il 4 giugno 2007 ed è entrato in vigore l'11 giugno 2007 per un periodo di sei anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore. Un precedente protocollo di attuazione dell'APP, di durata triennale, è entrato in vigore il 24 luglio 2013 ed è giunto a scadenza il 23 luglio 2016.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti[1], la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica gabonese (di seguito "Gabon") ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo protocollo di attuazione dell'APP (2021-2026). In esito a tali negoziati, un protocollo è stato siglato dai negoziatori il 10 febbraio 2021. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 24, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le parti.

La presente proposta mira ad autorizzare la firma del protocollo di attuazione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire un quadro aggiornato, cioè che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è assegnare alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca del Gabon in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2013-2016) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo, entrambe effettuate da esperti esterni. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse delle due parti. Tale cooperazione contribuirà anche a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 27 tonniere con reti da circuizione;
- 6 tonniere con lenze e canne;
- navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni dell'ICCAT pertinenti e ai limiti fissati dalla legislazione gabonese;
- 4 pescherecci da traino per la pesca di crostacei di profondità, che potrà essere eventualmente autorizzata in funzione dei risultati di campagne esplorative.

[1] Adottate nella 3418ª sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il Gabon si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE che dispone che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione tranne per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a notificare la conclusione di un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2015 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2013-2016 dell'APP con il Gabon e una valutazione ex ante di un suo eventuale rinnovo.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività nelle acque del Gabon e il rinnovo del protocollo è nell'interesse delle due parti. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con il Gabon è altresì funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT. Per la flotta dell'Unione ciò significa avere nuovamente accesso a un'importante zona di pesca in cui attuare strategie di sfruttamento nell'ambito di un quadro giuridico internazionale pluriennale. Un ulteriore elemento che contribuisce alla rilevanza del nuovo protocollo sia per

il settore della pesca dell'Unione che per il paese partner è la posizione di Libreville al centro di una zona di intenso sfruttamento, che ne fa un possibile porto di sbarco. Per le autorità gabonesi l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione per rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività delle navi, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Gabon. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione di elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 2 600 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo di 1 600 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 32 000 tonnellate all'anno,

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Gabon, pari a 1 000 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi del piano strategico per la pesca del Gabon.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno[2].

[2] Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433I del 22.12.2020).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e nel relativo protocollo di attuazione.

2021/0127 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...][1], il protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (di seguito "protocollo") è stato firmato il [….], con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2) L'obiettivo dell'accordo di partenariato e del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica gabonese di collaborare più strettamente per continuare a promuovere lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon e nell'Oceano Atlantico, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.

(4) L'accordo istituisce, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo di applicazione. Inoltre, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.

(5) È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), non vi si opponga.

(6) Tali misure dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca del Gabon e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività,

[1] Decisione (UE) 2021/… del Consiglio, del … 2021, relativa a … (GU C […] del […], pag. […]).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (di seguito "protocollo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.

Articolo 3

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 26 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]

08 – Agricoltura e politica marittima

08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☑ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[5]

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee [sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario].

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

4 ABM: *Activity-Based Management* (gestione per attività) - ABB: *Activity-Based Budgeting* (bilancio per attività).

5 A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate
08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo di attuazione consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Gabon. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca del Gabon.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

L'accordo e il protocollo contribuiranno infine allo sfruttamento sostenibile, da parte del Gabon, delle proprie risorse marine e all'economia della pesca del paese, promuovendo la crescita e condizioni di lavoro dignitose nell'ambito delle attività economiche correlate alla pesca.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Per limitare il periodo in cui non è possibile effettuare operazioni di pesca è previsto che il nuovo protocollo di attuazione si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca del Gabon e permetterà agli armatori dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e il Gabon al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà il Gabon nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e il Gabon.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base dell'analisi dello storico delle catture nella zona di pesca del Gabon nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili, le parti hanno fissato il quantitativo di riferimento per i tonnidi e le specie affini a 32 000 tonnellate all'anno, con possibilità di pesca per 27 tonniere con reti da circuizione, 6 tonniere con lenze e canne e 4 pescherecci da traino per la pesca di crostacei di profondità, che saranno autorizzati unicamente in funzione dei risultati di campagne esplorative e dell'eccedenza identificata per gli stock di gamberetti e granchi di profondità. Il sostegno settoriale è elevato per tener conto delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca e di sfruttamento delle risorse naturali.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale del Gabon. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☑ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– ☑ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2021 per un periodo di 5 anni, fino al 2026

– ☑ Incidenza finanziaria dal 2021 al 2026

☐ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste[6]

☑ **Gestione diretta** a opera della Commissione

– ☑ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

– ☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

[...]

[6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca per la regione del golfo di Guinea, con sede a Rabat, Marocco, e in coordinamento con i pertinenti servizi della Commissione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il Gabon facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio individuato è che gli armatori dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca del Gabon siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 15 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno del settore.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, a eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica del Gabon in materia di pesca, che dovranno essere concordati tra le parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio è effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva è sospeso o il suo importo è eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS è pari all'1,8 % circa (dei contributi totali del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con il Gabon per migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore devono essere versate su un conto della Tesoreria di Stato.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero […][Denominazione……..……]	Diss./Non diss. (7)	di paesi EFTA[8]	di paesi candidati[9]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	08.05.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	SÌ	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero […][Denominazione……..……]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[…][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

7 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

8 EFTA: Associazione europea di libero scambio.

9 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il **foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa** (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali

DG MARE			Anno **2021**[10]	Anno **2022**	Anno **2023**	Anno **2024**	Anno **2025**	**TOTALE**
• Stanziamenti operativi								
Numero della linea di bilancio 08.05.01	Impegni	(1)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
	Pagamenti	(2)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[11]								
Numero della linea di bilancio		(3)						
TOTALE stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a +3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
	Pagamenti	=2+2a +3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**

10 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

11 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
	Pagamenti	(5)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
	Pagamenti	=5+6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
	Pagamenti	(5)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
	Pagamenti	=5+6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	**5**	"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			**TOTALE**
DG: <…….>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2021**[12]	Anno **2022**	Anno **2023**	Anno **2024**	Anno **2025**	**TOTALE**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**
	Pagamenti	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**13**

[12] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2021**		Anno **2022**		Anno **2023**		Anno **2024**		Anno **2025**		**TOTALE**
	RISULTATI												
	Tipo[13]	Costo medio	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[14]…													
- Accesso della flotta		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6	8
- Sostegno settoriale		1		1		1		1		1		1	5
- Risultato													
Totale parziale obiettivo specifico 1													
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...													
- Risultato													
Totale parziale obiettivo specifico 2													
COSTO TOTALE				2,6		2,6		2,6		2,6		2,6	13

[13] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).

[14] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Sintesi

– ☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N** [15]	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			**TOTALE**
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5[16] **del quadro finanziario pluriennale**								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

15 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

16 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
XX 01 01 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)								
XX 01 01 02 (delegazioni)								
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)								
10 01 05 01 (ricerca diretta)								
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[17]								
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
XX 01 04 ***yy*** [18]	- in sede							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE								

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

[17] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane professionista in delegazione.

[18] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ☑ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

– ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. [...]

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– ☑ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

 – ☐ sulle risorse proprie

 – ☐ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[19]						
		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo …….								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

[19] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.